

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERPELLANZA N. 1348

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

OGGETTO - La mancata concessione dei finanziamenti e dei contributi regionali, in conto capitale, previsti dalla Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2 per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna e al relativo Demanio penalizza la Città di Torino.

Premesso che:

- attraverso la Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2 “*Disposizioni in materia di navigazione interna, Demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali.*”, la Regione, tra l'altro, ha:
 - a) *proceduto al riordino della disciplina della navigazione interna e del relativo Demanio idrico piemontese al fine di tutelare, regolamentare e sviluppare la navigazione interna piemontese, migliorando le infrastrutture pubbliche per la navigazione, valorizzando le attività nautiche e rendendo l'attività amministrativa più efficace, efficiente ed economica;*
 - b) *favorito lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti della navigazione interna;*
 - c) *promosso e valorizzato l'esercizio della navigazione commerciale e da diporto nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio;*
 - d) *disciplinato e regolamentato le modalità di gestione del Demanio idrico della navigazione interna, la circolazione nautica e le attività connesse ed esercitandone la vigilanza, unitamente agli enti locali;*
 - e) *stabilito che il Demanio idrico della navigazione interna comprende la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nonché i beni demaniali a terra con le relative pertinenze funzionali ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale del bene;*
 - f) *sancito che il Demanio idrico della navigazione interna si distingue in Demanio lacuale e Demanio fluviale.*

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 4 (Funzioni della Regione) della Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2, competono alla Regione, tra l'altro, le seguenti funzioni amministrative settoriali:
 - a) *la programmazione di settore e la definizione degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna;*
 - b) *l'erogazione di contributi ed il finanziamento a favore degli enti locali, anche in forma associata, per interventi sulle opere e vie di navigazione, nonché sul relativo Demanio idrico della navigazione interna.*

Preso atto che:

- ai sensi dell'articolo 13 (*Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo Demanio*) della Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2, è previsto che la Regione, al fine di integrare le funzioni turistiche e ricreative del territorio con le esigenze della protezione dell'ambiente e della valorizzazione del paesaggio, conceda finanziamenti e contributi in conto capitale, anche sino alla concorrenza dell'importo totale dell'opera, a favore:
 - a) *delle Province;*
 - b) *dei Comuni, anche in forma associata;*
 - c) *delle Comunità Montane;*
 - d) *degli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali;*
 - e) *dei Consorzi pubblici;*che si fanno carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti alla navigazione interna, nonché degli interventi volti alla sicurezza, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni del Demanio idrico della navigazione interna;
- i finanziamenti ed i contributi di cui all'articolo di legge succitato, vengono concessi dalla Giunta regionale per interventi di:
 - a) *manutenzione, riparazione, funzionalità, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie di navigazione, nonché prevenzione o riduzione dell'inquinamento;*
 - b) *nuova realizzazione di infrastrutture per la nautica e di opere idrauliche per le vie di navigazione;*
 - c) *realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio;*
 - d) *recupero ambientale delle aree demaniali degradate;*
- è previsto, altresì, che la Giunta regionale stabilisca le modalità per la redazione, la presentazione e l'accoglimento dei progetti, i tempi di realizzazione delle opere, le modalità di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 6 (Funzioni amministrative dei comuni) della Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2, sono state, tra l'altro, assegnate ai Comuni le competenze settoriali afferenti:
 - a) *la progettazione e l'esecuzione dei lavori e degli interventi di costruzione delle infrastrutture per la navigazione interna, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale e di navigazione;*
 - b) *la manutenzione, il recupero, il pronto intervento relativi alle opere afferenti alla navigazione interna ed al Demanio idrico della navigazione interna;*
 - c) *la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione e sul Demanio idrico di competenza territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con l'esclusione degli specchi d'acqua afferenti ai bacini demaniali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione.*

Rilevato che:

- a seguito della piena del novembre 2016, che aveva interessato anche l'area fluviale navigabile del fiume Po compresa tra i tratti della Città di Torino e del Comune di Moncalieri, il servizio turistico di navigazione era stato sospeso a causa dei danni subiti dalle strutture di imbarco esistenti ed alla perdita delle due imbarcazioni allora utilizzate per il servizio di trasporto (denominate Valentino II e Valentina II);

- la Città di Torino ha recentemente reso noto che tale tratto fluviale del fiume Po tornerà navigabile grazie a un progetto realizzato per il capoluogo piemontese da Hydrodata (facente parte del Gruppo Alperia, azienda leader nel campo delle energie rinnovabili) che permetterà il ritorno della navigazione tra Borgo Navile (Comune di Moncalieri) e i “Murazzi” (Comune di Torino), mediante il ripristino degli approdi esistenti e la realizzazione di un nuovo imbarco in corrispondenza della passerella “Turin Marathon”, con funzione di rimessaggio e ricovero in sicurezza dei battelli in caso di piena;
- per i futuri battelli è stato ipotizzato un tipo di alimentazione ibrida elettrico/diesel (quest’ultima pensata ai soli fini di emergenza) attrezzando sia il nuovo imbarco “Turin Marathon” sia che quello dei “Murazzi”, con appositi impianti per la ricarica delle batterie;
- l’obiettivo della Città di Torino è la valorizzazione del tratto fluviale cittadino, così come accade in molte altre importanti città europee, assicurando, altresì, la fruizione di ampi spazi pubblici lungo le sponde fluviali, valorizzando il fiume nella sua dimensione di elemento di connessione tra vari punti peculiari della città.

Constatato che:

- da molteplici anni l’articolo 13 (*Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo Demanio*) della Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2, non trova, negli stanziamenti dedicati del bilancio regionale, le coperture economiche idonee a sostenere quei Comuni piemontesi, come nel caso del Comune di Torino, che si fanno carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti alla navigazione interna piemontese;
- ai sensi dell’articolo 10 (*Ripartizione dei canoni di concessione demaniale*) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, è previsto che i Comuni, ricadenti in un bacino demaniale, debbano trasferire alla Regione l’80% annuo dell’introito dei proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l’occupazione dei beni demaniali, mentre il restante 20% rimane introitato dai Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo Demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonché per il finanziamento dei progetti di recupero;
- il succitato articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, altresì, prevede:
 - a) *nel caso in cui tutti i comuni ricadenti in un bacino demaniale si riuniscano in una gestione associata, che i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate siano interamente introitati dalla gestione associata per l’esercizio delle funzioni e delle attività di cui sopra;*
 - b) *i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate dai Comuni non ricadenti in un bacino demaniale, siano introitati interamente dagli stessi per l’esercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo Demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonché per il finanziamento dei progetti di recupero.*

Considerato che:

- la Città di Torino non è compresa nell’elenco dei Comuni piemontesi ricadenti in un Bacino Demaniale individuato dalla Regione;
- la Città di Torino, per la realizzazione dell’intervento progettuale volto al ripristino del servizio turistico di navigazione sul Po, non potrà accedere ai finanziamenti e ai contributi regionali previsti dall’articolo 13 (*Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo Demanio*) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, stante la mancanza di stanziamenti dedicati sul capitolo di riferimento del bilancio regionale;
- i disposti normativi dell’articolo 13 (*Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo Demanio*) della Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2, rivestono indubbiamente un’importanza strategica per la valorizzazione, anche ai

fini turistici, di tutte quelle aree lacuali e fluviali interessate dalla navigazione interna, così come denotano le decine di interventi realizzati in passato sul territorio piemontese dalla Giunta Regionale nella VI Legislatura (1995-2000) e nella VI Legislatura (2000 - 2005).

INTERPELLA
la Giunta regionale

- per sapere a quanto ammontino gli introiti della Città di Torino derivanti dai proventi per il rilascio di concessioni relative all'occupazione dei beni appartenenti al Demanio della navigazione interna piemontese, relativi all'annualità 2021;
- per conoscere quali siano i motivi che impediscono:
 - a) la non attuazione dei disposti, di cui all'articolo 13 (*Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo Demanio*) della Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2, relativi alla concessione di finanziamenti e di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo Demanio;
 - b) la non applicazione dei disposti, di cui all'articolo 13 (*Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo Demanio*), della Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2, anche solo a favore di quei Comuni piemontesi, tra i quali la Città di Torino, non ricadenti nell'ambito di un Bacino Demaniale individuato dalla Regione;
 - c) il perseguimento degli obiettivi regionali previsti dalla Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2 "*Disposizioni in materia di navigazione interna, Demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali*", volti a investire sul sistema regionale della navigazione interna, una realtà strettamente collegata e integrata, da tempo, con le funzioni turistiche e ricreative del nostro territorio.